

La sindrome di alienazione parentale (PAS) nella scienza e nel diritto



Augusta Tognoni

Magistrato

Che cosa significa "alienazione parentale"?

L'alienazione parentale, "una patologia relazionale delle famiglie separate", una "dinamica psicologica disfunzionale che si attiva sui figli minori coinvolti in contesti di conflitti familiari", è la teoria elaborata (1985) dal medico psichiatra infantile statunitense Richard Gardner.

Gardner descrive la sindrome di alienazione parentale come "un disturbo che insorge nel contesto delle controversie per la custodia dei figli", frutto di una "programmazione" dei figli da parte di un genitore patologico (genitore "alienante"), in pregiudizio dell'altro (genitore alienato) e nell'allineamento del bambino con il genitore alienante. È fondamentale la condotta del minore, la sua partecipazione, il suo contributo all'indottrinamento del genitore "alienante" contro il genitore "alienato": il figlio perde il contatto con la realtà degli affetti ed esibisce astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l'altro genitore (genitore alienato). Le tecniche di "programmazione" del genitore alienante possono comprendere l'uso di espressioni denigratorie riferite all'altro genitore, false accuse di trascuratezza nei confronti del figlio, violenza o abuso, la costruzione di una "realtà virtuale familiare" di terrore e vessazione che genera nei figli profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio verso il genitore "alienato", con il corollario che i figli si alleano con il genitore "sofferente" e condividono la visione e la strategia del genitore "alienante" nella condanna del genitore "alienato".

La sindrome si manifesta con un'irrazionale "campagna di denigrazione" da parte del minore tra i 7 e i 13 anni nei confronti di un genitore, atteggiamento derivante dalla fusione di due fattori: il condizionamento psichico, anche inconsapevole, operato dal genitore collocatario/affidatario (alienante) nei confronti dell'altro (alienato) con i successivi contributi individuali del minore "alleatosi" con un genitore contro l'altro.

La teoria ha una base scientifica?

Il concetto di "sindrome di alienazione parentale" ha suscitato un ampio dibattito in ambito scientifico.

Il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) non riconosce la PAS come sindrome o malattia; nell'edizione del 2013 non è neppure menzionata per la sua "ascientificità"; le numerose richieste per l'ammissione della PAS nel repertorio delle patologie psichiatriche (DSM-5) sono state respinte, in quanto "non vi sono sufficienti prove scientifiche che ne giustifichino l'ammissione" (motivazione del responsabile del gruppo di lavoro).

Si obietta che utilizzare i riferimenti contenuti nel DSM per dare o negare dignità scientifica a una determinata condizione patologica non può essere un criterio determinante, in quanto il DSM-5 è un manuale dedicato prevalentemente alla diagnosi in funzione della somministrazione di farmaci e quindi volto alle esigenze diagnostiche e terapeutiche dei singoli; è dunque scarsamente interessato – per sua stessa natura – a delineare condizioni che comprendono collettivamente i membri di una famiglia.

L'Istituto Superiore di Sanità nel 2012 ha affermato che la PAS non ha né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici.

Le Linee guida in tema di abuso sui minori elaborate nel 2007 dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA) inquadrano l'alienazione parentale come fattore di rischio evolutivo.

La discussione sulla validità scientifica della teoria formulata da Gardner è ancora aperta.

La PAS nel diritto di famiglia

La PAS è esaminata con attenzione nell'ambito del diritto di famiglia perché le condotte del minore descritte da Gardner emergono con frequenza nelle cause di separazione e divorzio. Sotto quale profilo la "sindrome", non riconosciuta scientificamente come patologia, è dedotta e discussa in un processo?

L'approccio dei giudici al tema è complesso e sfaccettato.

A titolo esemplificativo:

Il Tribunale di Alessandria – sentenza 24/6/1999, confermata dalla Corte d'Appello di Torino – ha affidato un bambino di dieci anni alla madre, verso la quale il figlio dimostrava forte avversione, riscontrando nel minore la PAS attivata dal padre.

Anche il Tribunale di Cosenza (sentenza 20/8/2016) ha riconosciuto la PAS a seguito della separazione della coppia e dei comportamenti denigratori della madre nei confronti dell'ex marito, comportamenti tali da plagiare il figlio.

Il Tribunale di Varese (sentenza 1/7/2010), in un giudizio di divorzio, ha respinto l'istanza del ricorrente di disporre una consulenza tecnica (CTU) volta ad accertare la presenza nei figli della PAS argomentando che la PAS è priva di fondamento scientifico, con il corollario che "se litigano i genitori, gli accertamenti diagnostici debbono essere condotti su chi subisce il conflitto e non su chi lo crea", considerato che nella lite i figli minori sono spesso coinvolti come componente 'attiva' e 'passiva' e ricevono comunque un pregiudizio che occorre valutare affinché la decisione abbia contenuti idonei a dare effettiva tutela". Motivazione ribadita nella sentenza 13/10/2014 dal Tribunale di Milano.

La Corte di Cassazione (sentenza 20/3/2013 n. 7041) definisce la PAS "una teoria non ancora consolidata sul piano scientifico, e anzi molto controversa"; richiama "le perplessità del mondo accademico internazionale"; evidenzia che vari Autori spagnoli, all'esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto PAS; sottolinea che nel 2003 la National District Attorney Association in USA e nel 2010 la Association Espanola de Neuropsichiatria avvertono i rischi dell'applicazione, in ambito forense, della PAS "in grado di minacciare l'integrità del sistema penale e la sicurezza dei bambini vittime di abusi". Interessante la conclusione: "Il rilievo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, possa non risultare agevole, non

deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici”.

La Corte Europea per i diritti umani, investita dell'esame del tema PAS, esaminati i ricorsi presentati da molti Stati, tra i quali l'Italia, ha offerto spunti di riflessione interessanti.

La Corte di Strasburgo definisce la PAS “fenomeno delle manovre pressorie e manipolatorie sul figlio minore da parte di uno dei genitori al fine di alienarlo progressivamente all'altro, fino a che il figlio, appiattendosi sulle posizioni del genitore alienante, fa proprio il rifiuto del genitore alienato che viene estromesso dalla sua vita”. La Corte condanna i vari Governi, tra cui il Governo italiano per violazione dell'art. 8 della Convenzione con un'articolata motivazione: “Nelle crisi di relazione tra genitori, anche in quelle più conflittuali, non deve mai venire meno il diritto di visita del genitore non affidatario nei confronti del figlio minore. Determina quindi una violazione dell'art. 8 della Convenzione il comportamento del genitore che, attuando dinamiche alienanti nei confronti dell'altro, impedisca a quest'ultimo e al proprio figlio di incontrarsi, limitando di fatto l'esercizio del diritto di visita”. Con la precisazione che “i servizi sociali devono agire tempestivamente attuando misure sufficienti e ade-

quate per far rispettare il diritto di visita del genitore non affidatario. In ogni caso devono adoperarsi per ripristinare gli incontri con il figlio minore, specie se si sia stabilito che ciò corrisponda al suo superiore e preminente interesse e vi siano circostanze ostili al genitore non affidatario idonee a consolidare nel tempo situazioni di fatto distanti dalle decisioni assunte con provvedimento del giudice, che dal canto suo non deve omettere di vigilare sull'attività dei servizi”.

La filosofia della Corte di Strasburgo è chiara; ribadisce con forza i valori espressi nelle convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dei bambini.

I principi enunciati dalla Corte Europea sono stati recepiti?

La risposta è affermativa.

La Corte di Cassazione (Cass. 8 aprile 2016 n. 6919) con motivazione articolata enuncia il principio di diritto: “in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS, il giudice è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti utilizzando i comuni mezzi di pro-

va tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, e a motivare adeguatamente a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.

Principio ribadito dal Supremo Collegio nella sentenza 4/2/2017 n. 2770.

Per concludere

Dopo un percorso dottrinale e giurisprudenziale incerto e articolato si può affermare che la Corte Europea e la Corte di Cassazione (Cass. 8/4/2016 n. 6919) con argomentazioni efficaci enunciano un principio di diritto condiviso: non spetta al giudice esprimere giudizi sulla scientificità della PAS; il giudice deve capire e adeguatamente approfondire le ragioni dei conflitti genitoriali utilizzando i mezzi di prova tipici e specifici dei procedimenti di separazione e divorzio, tra i quali in particolare l'ascolto del minore, con la considerazione che la valutazione dell'inadeguatezza di un genitore si deve attestare su elementi attuali e concreti.

✉ augusta.tognoni@gmail.com

La nascita in Lombardia 2016 e 2015 attraverso i dati del CEDAP

Caratteristiche della popolazione

Con 82.398 nati continua il decremento nel numero dei nati in Regione Lombardia: il tasso di natalità scende da 9,9 nati per 1000 abitanti del 2005 a 8,1 nati del 2016.

Le madri con cittadinanza straniera costituiscono nel 2016 il 31% del totale delle madri, rispetto al 23,2% del 2005. L'età media delle madri al momento del parto passa da 31,9 a 32,6. Nel 2016 la maggioranza delle madri è coniugata, ma aumenta la percentuale di madri nubili passando da 13,2% del 2005 al 32,5% del 2016.

Il livello di scolarità delle madri passa dal 34,5% del 2005 al 42,5% del 2016 per il diploma superiore e dal 16,5% al 33,2% per la laurea.

Gravidanza

Rimane immutato il tasso (9%) delle donne che effettuano meno di 4 visite durante la gravidanza. Nel 2005 il 4,7% e nel 2016 il 3,3% delle donne italiane e rispettivamente il 17,9% e il 13,2% delle donne straniere effettuano una prima visita in gravidanza dopo le 12 settimane di gestazione. Nel 2016 il 24,4% delle donne con titolo di studio elementare o senza nessun titolo ha effettuato la prima visita oltre la 12a settimana, mentre per le donne con scolarità alta la percentuale è del 3,2%.

Parto

I 59 punti nascita pubblici del 2005 si riducono a 54 nel 2016 dove si effettuano l'82,8% dei parti, di questi 3/2 in strutture dove avvengono almeno 1000 parti annui. Il tasso di nati pre-termine nel 2016 è stato dell'6,4 e nel 2005 del 7,1, il 26% dei quali in punti nascita senza UTIN nel 2016 rispetto al 21,5 del 2005. Nel 2005 il 28,8 e nel 2016 il 25,8 dei parti avviene con taglio cesareo con ampie differenze tra le ASL (37,8-18,5 nel 2005 e 31,9-19,0 nel 2016). *Ricerca e pratica 2018;34(1):17-20*